


**Riepilogo del processo di approvazione:  
Le variazioni e ratifiche di bilancio ancora eseguibili entro il  
31/12. Strumenti operativi per la Revisione**

**Torino, 10 dicembre 2024**

**Dott. Piercarlo Bausola**

## La tempistica del ciclo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione



## Il differimento del termine previsto per l'approvazione del Bilancio: l'esercizio provvisorio



### ART. 163 TUEL comma 1

**“ Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”**

# Il Bilancio di Previsione approvato oltre i termini di legge: la gestione provvisoria



## ART. 163 TUEL

### comma 2

“Nel caso in cui il bilancio di esercizio **non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria** nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”

## Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Il **BILANCIO DI PREVISIONE** è tecnicamente il documento contabile che evidenzia, in modo sistematico, il reperimento nonché l'impiego delle risorse pubbliche illustrandone, inoltre, l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle stesse.



### Strumento di programmazione delle attività dell'ente locale

Negli enti locali, la programmazione (principio contabile di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011) si effettua tramite la predisposizione:

- **entro il 31 luglio** di ciascun anno del **Documento unico di programmazione** (noto come DUP e DUP Semplificato), presentato al Consiglio;
- **entro il 15 novembre**, è possibile la presentazione di un'eventuale (in quanto non sempre risulta necessaria, benché quasi sempre lo sia) **nota di aggiornamento del DUP assieme allo schema di bilancio di previsione finanziario** da parte dell'organo esecutivo.

# Strumenti di programmazione degli Enti Locali



## LE COMPETENZE SU BILANCIO E RENDICONTO

Che cosa	Consiglio Comunale	Giunta Comunale	Quando
Documento unico di programmazione (DUP)	x		31-lug
Eventuale nota di aggiornamento del DUP	x		15-nov
Approvazione schema di bilancio	x		15-nov
Approvazione bilancio di previsione	x	x	31-dic
Piano esecutivo di gestione e delle performances		x	entro 10 gg dall'approvazione del bilancio
Salvaguardia - Assestamento generale di bilancio: schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio		x	31-lug
Variazioni di bilancio (salvo i casi ex art. 175 c. 3)		x	30-nov
Prelievi fondi di riserva		x	31-dic
Variazioni utilizzo quota vincolata avanzo		x	
Variazioni compensative dotazioni MI - PRO per utilizzo risorse comunitarie e vincolate		x	
Variazioni compensative dotazioni MI - PRO per spese di personale connesse a trasferimenti		x	
Variazioni dotazioni di cassa		x	
Variazioni FPV		x	30-apr
Approvazione schema di rendiconto: schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente		x	31-mar
Approvazione rendiconto	x		30-apr

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Il bilancio di previsione ha in senso tecnico

## **“CARATTERE AUTORIZZATORIO”:**

**ciò significa che, con l'adozione del bilancio di previsione da parte dell'organo politico-amministrativo, viene individuato il limite di azione entro cui l'Organo esecutivo può muoversi nonché le dotazioni finanziarie a disposizione dei singoli Uffici.**

Dal punto di vista strutturale, il bilancio di previsione redatto secondo i principi di contabilità finanziaria (e non già secondo le regole della contabilità economico-patrimoniale), si distingue in entrate ed uscite, in parte corrente ed in parte capitale.

## La Modifica introdotta da Arconet: Le modifiche All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



La Commissione Arconet nella seduta del 10 maggio 2023 ha formulato la propria proposta:

- di introduzione nel principio n. 4/1 dei nuovi paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6
- dell'inserimento nell'Appendice tecnica dell'esempio n. 2.



### DM 25 luglio 2023 (GU n. 181 del 4 agosto 2023)

il MEF, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha apportato le modifiche al principio contabile applicato n. 4/1 relative a ruoli, compiti e tempistiche del procedimento di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Tali modifiche relative al bilancio sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta, e dovranno essere osservate per la predisposizione del bilancio di previsione 2024/2026, secondo il calendario ivi previsto, che presenta la prima scadenza già al prossimo 15 settembre.

## Il DM 25 luglio 2023 e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



il processo di bilancio degli enti locali deve essere avviato  
**ENTRO IL 15 SETTEMBRE**

con l'invio ai responsabili dei vari servizi di due documenti:

- dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (quand'anche se non ancora approvato dal Consiglio);
- di uno schema del bilancio di previsione predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Il **RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO** assume un ruolo strategico: **predispone il bilancio "tecnico"** (per distinguerlo da quello "**politico**" della **Giunta**) e lo trasmette, insieme alle informazioni di tipo contabile, ai **responsabili dei singoli servizi** con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza

(ai sensi dell' **articolo 153, co. 4 del TUEL**).

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Durante l'elaborazione del bilancio si possono **verificare situazioni di squilibrio finanziario che devono essere ripianati.**

In tale ipotesi, la GIUNTA viene informata e viene incaricata di adottare le misure necessarie (politiche) da inserire nella **nota di aggiornamento al DUP** (ad esempio i possibili correttivi vanno dall'aumento di imposte e tasse, al potenziamento della lotta all'evasione, dal miglioramento della riscossione delle entrate alla riduzione di spese non ricorrenti).

## **LA NOVITA'**

in assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il **Responsabile del Servizio Finanziario** **predispone, in ogni caso, il bilancio tecnico in equilibrio**, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle **spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.**

In caso di inerzia della politica (restia ad adottare delle decisioni politicamente scomode) viene attivata una sorta di **potere sostitutivo del Responsabile del Servizio Finanziario** teso all'adozione del bilancio di previsione entro i termini previsti dal legislatore.

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



## Il nuovo procedimento per la predisposizione del bilancio

Le regole per la elaborazione del bilancio di previsione previste dal paragrafo 9.3.1 si applicano ai comuni, con esclusione degli enti locali di piccole dimensioni considerati nel successivo paragrafo 9.3.3, di cui si dirà più oltre.

## Avvio dell'iter programmatico

Detto paragrafo 9.3.1 dispone che il processo di formazione del bilancio deve essere avviato entro il **15 settembre** di ciascun esercizio.

### Entro tale termine:

- **la giunta deve approvare un atto di indirizzo** per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con il DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio), da inviare ai diversi responsabili dei servizi;
- **il responsabile del servizio finanziario deve trasmettere ai responsabili dei servizi una prima bozza di bilancio (c.d. "bilancio tecnico")**, costituito dai prospetti delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, unitamente al prospetto degli equilibri e agli allegati relativi al FPV e al FCDE, nonché l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità, elenco destinato ad essere inserito successivamente nel PEG.

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



**IL PARAGRAFO 9.3.1 MODIFICATO** precisa che i responsabili dei servizi, sulla base della documentazione ricevuta, sono tenuti a proporre al servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, le previsioni di bilancio di rispettiva competenza **anche in assenza** dell'atto di indirizzo della giunta.

Se dalle proposte così formulate **emergono squilibri di bilancio**, il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto **a darne immediata notizia all'organo esecutivo e al segretario comunale, richiedendo alla giunta di individuare gli interventi necessari per compensare gli squilibri**, anche sulla base dei possibili interventi (incrementi di entrate e/o riduzione di spese) segnalati dallo stesso Responsabile, il quale sulla base degli indirizzi dell'organo esecutivo - ed anche in assenza di tali indirizzi - **è tenuto in ogni caso a predisporre il "bilancio tecnico" in equilibrio**: gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione che va inviata ai responsabili dei servizi, che dovranno segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo.

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



## Le previsioni dei responsabili dei servizi

Entro il **5 ottobre** i responsabili dei servizi sono tenuti a predisporre e comunicare al servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di rispettiva competenza, con eventuali proposte di integrazione e modifica del “bilancio tecnico”; qualora il Responsabile del servizio finanziario rilevi situazioni di squilibrio, invita ciascun responsabile a individuare la spesa di propria competenza che può essere ridotta, e i responsabili delle entrate a proporre gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacità di riscossione dell’ente, e ciò anche con riferimento alle previsioni di cassa.

**È importante notare che la mancata risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.**

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



## Formazione della bozza definitiva di bilancio

entro il **20 ottobre** il Responsabile del servizio finanziario provvede alla redazione della versione finale del bilancio di previsione e relativi allegati e trasmette alla giunta la documentazione necessaria per la adozione della delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



## Approvazione della proposta di bilancio

La giunta comunale prende in esame la documentazione trasmessa dal **Responsabile del servizio finanziario**, e può chiedere a detto Responsabile, in tempo utile per consentire l'aggiornamento e l'approvazione dello schema di bilancio entro il termine del 15 novembre, **di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni**, in condivisione dei dirigenti competenti, applicando **la regola del silenzio - assenso** al fine del rispetto della tempistica prevista;

La giunta infine entro il **15 novembre** adotta la delibera con cui predispone lo schema di bilancio e **lo presenta al consiglio comunale unitamente ai relativi allegati**.

Dopo di che il **Responsabile del servizio finanziario** trasmette il **progetto di bilancio deliberato dalla giunta all'Organo di revisione per il relativo parere**, che deve essere reso entro i **successivi quindici giorni**, salvo diversa disposizione regolamentare, parere che dovrà essere trasmesso tempestivamente al Consiglio comunale a cura del Segretario comunale, salvo diversa previsione regolamentare

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



## L'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale

Sono poi previste norme concernenti le modalità di presentazione degli emendamenti al bilancio da parte dei componenti dell'organo consiliare e della giunta, ed **il processo di bilancio si conclude entro il termine del 31 dicembre** con la approvazione consiliare del **bilancio di previsione e dell'eventuale nota di aggiornamento al D.U.P.**

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



## L'iter di approvazione del bilancio degli enti locali di piccole dimensioni

Il **paragrafo 9.3.3** considera di piccola dimensione gli enti locali che alla data del 15 settembre di ciascun esercizio (data di avvio del processo di predisposizione del bilancio) **hanno meno di 50 dipendenti** o la cui articolazione organizzativa, non prevedendo distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, è **tale da non consentire l'applicazione dell'articolo 153, comma 4, del TUEL**, secondo il quale le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.

## Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



### SEGUE...L'iter di approvazione del bilancio degli enti locali di piccole dimensioni

Per tali enti si prevede che lo schema di bilancio sia predisposto dalla giunta, con il segretario comunale e il Responsabile del servizio finanziario, come segue:

- **entro il 30 settembre** di ogni anno il Responsabile trasmette alla giunta e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione (c.d. “bilancio tecnico”) con la documentazione contabile necessaria per le previsioni di bilancio;
- **entro il 15 ottobre** la giunta, con la collaborazione del Responsabile del servizio finanziario e degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa;
- **entro il 20 ottobre** il Responsabile del servizio finanziario predispone la versione finale del bilancio di previsione e relativi allegati e trasmette alla giunta la documentazione necessaria per la adozione della delibera di approvazione del bilancio di previsione;
- **entro il 15 novembre** la giunta adotta la delibera con cui predispone lo schema di bilancio e lo presenta al consiglio comunale unitamente ai relativi allegati;
- **dopo di che** il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le ordinarie riportate nel paragrafo **9.3.1** previste per tutti i comuni.

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



## Le novità nella disciplina dell'esercizio provvisorio

l'esercizio provvisorio è disciplinato dall'articolo 163 del TUEL e dai principi contabili: esso è **autorizzato con lo stesso atto che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione** (differimento che può essere disposto con legge o in via amministrativa, mediante decreto del Ministro dell'interno a norma dell'articolo 151, comma 1, del TUEL) e **si protrae dal 1° gennaio fino alla data di approvazione del bilancio**, e comunque non oltre il termine di scadenza differito.

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



## Il paragrafo 9.3.6 integra la disciplina vigente, introducendo alcune novità:

- nel caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale, anche se determinato **da motivazioni di natura generale**, tale **rinvio è adottato dagli enti che, con espresso riferimento alle motivazioni addotte nel decreto stesso, risultino effettivamente impossibilitati** ad approvare il bilancio nei termini;
- la formulazione del paragrafo (*«Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio ... è adottato dagli enti locali»*) fa ritenere che il rinvio del termine **non consegua automaticamente al decreto ministeriale**;
- gli enti, qualora interessati alle motivazioni del rinvio indicate nel decreto ministeriale, devono adottare uno specifico provvedimento con cui venga attestata, **con espresso riferimento alle motivazioni che sono state prese a base dal decreto ministeriale di differimento**, la effettiva impossibilità ad approvare il bilancio nei termini.

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



## Il paragrafo 9.3.6 integra la disciplina vigente, introducendo alcune novità:

- Per gli enti invece non interessati alle motivazioni addotte nel decreto ministeriale, **l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non opera**, non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione e il processo di bilancio osserva le normali regole al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.
- anche nel caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio gli enti locali sono tenuti a valutare l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione, ed anche in tal caso appare necessaria l'adozione di un formale provvedimento dell'ente per avvalersi della disposizione derogatoria.

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio le fasi temporali dell'ordinario processo di predisposizione e approvazione del bilancio non ancora svolte alla data del provvedimento di rinvio del termine di approvazione del bilancio, vanno riprogrammate.

Il **relativo ricalcolo va effettuato con riferimento al nuovo termine** differito previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come segue:

- ❑ **le proposte dei Responsabili** degli uffici concernenti le modifiche al “bilancio tecnico” **vanno presentate entro 85 giorni prima del termine differito;**
- ❑ **il Responsabile del servizio finanziario** predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e **lo trasmette alla giunta entro 60 giorni prima del termine differito;**
- ❑ **la giunta predispone lo schema di bilancio di previsione** e lo presenta **all'organo consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine differito.**

**NB: Se il differimento del termine risulti temporalmente limitato, la giunta comunale dovrà provvedere a individuare le scadenze del processo di bilancio tenendo conto della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato.**

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



## Pertanto:

- ❑ ampio potere di valutazione viene riconosciuto in capo al Responsabile del Servizio Finanziario che predispone tutti i documenti e raccoglie tutte le informazioni contabili costituenti il bilancio di previsione da trasmettere ai Responsabili dei singoli Servizi.
- ❑ La fase di elaborazione delle previsioni, di entrata e di spesa, è la fase più delicata e la più importante poiché coinvolge tutti i Responsabili dei Servizi:
  - a. ***i responsabili degli uffici tecnici*** devono verificare la fattibilità e la tempistica delle previsioni riguardanti la realizzazione delle opere pubbliche e dei relativi pagamenti in considerazione dei cronoprogrammi e dei SAL dei singoli investimenti;
  - b. ***il responsabile delle risorse umane*** verifica le previsioni di entrata e di spesa riguardanti i fabbisogni di personale, del personale in servizio e delle assunzioni programmate, nel rispetto delle facoltà assunzionali;

# Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011




- c. **il responsabile dell'ufficio legale**, che sulla base della ricognizione e dell'aggiornamento del contenzioso in essere, legato ai rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, verifica l'importo del fondo contenzioso;
- d. **i responsabili delle entrate** che, nel rispetto del principio della prudenza, segnalano le variazioni da apportare alle previsioni tecniche in relazione all'andamento degli accertamenti dell'ultimo triennio, l'eventuale avvio di interventi di lotta all'evasione o di incremento di tariffe o tributi. In particolare, sono tenuti alla verifica dell'adeguatezza del FCDE;
- e. **i responsabili delle spese** che segnalano le variazioni alle previsioni di bilancio, tenendo conto dei possibili oneri futuri derivanti da impegni più o meno certi, sia per il loro ammontare che per la loro scadenza, effettuano il bilanciamento tra le previsioni di entrata di propria competenza e le previsioni delle spese, sia di tipo vincolato, sia non vincolate, sia ricorrenti e non ricorrenti, ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.

# Strumenti di programmazione degli Enti Locali



## Strumenti di programmazione e controllo



# Programmazione

## Bilancio di previsione finanziario – LE VARIAZIONI.



**TUEL - Articolo 175** *Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione*

- 5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.**
- 6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.**
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti **nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro** in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
8. **Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.**
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, **salvo quelle previste dal comma 5-quater**, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, **fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.** (
- 9-bis. (...)
- 9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

## Gli equilibri contabili negli enti locali: L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO



L'art. 193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri fissati in sede di approvazione del bilancio di previsione:

**pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.**

### **Verifica:**

**accertamenti risorse iscritte nei primi tre titoli** delle entrate sufficienti a finanziare **le spese correnti e le quote di capitale per rimborso di prestiti** (impegnate o da impegnarsi al titolo terzo della spesa)

### **e che**

**il finanziamento degli investimenti del titolo secondo della spesa** siano finanziati con le **entrate specifiche ipotizzate in preventivo** e ed effettivamente realizzate (avanzo di gestione, mutui, prestiti, conferimenti per trasferimenti in c/capitale).

### **Ai fini del mantenimento degli equilibri generali di bilancio:**

- salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- variazione di **assestamento generale** di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva.

# Gli equilibri contabili negli enti locali: L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO



## Tempistiche (art. 175 c. 8 – assestamento generale)

L'art. 175 comma 8 del Tuel prevede una variazione di assestamento generale.

Si tratta di una verifica generale di tutte le voci al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

L'Ente provvede ad apportare al bilancio di previsione tutte le variazioni necessarie per garantire lo svolgimento della gestione fino allo scadere dell'esercizio.

Nella normativa antecedente il D.Lgs. 118/2011, con il termine **assestamento generale si intendeva far riferimento all'ultima possibilità per l'ente di apportare variazioni al bilancio da effettuarsi entro il 30 novembre.**

**Con le modifiche apportate dalla contabilità armonizzata con il termine di assestamento generale del bilancio si intende una variazione di bilancio scaturente da una verifica generale delle voci di entrata e di spesa finalizzate ad assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, da effettuarsi entro il 31 luglio.**

Tale assestamento **non è da confondere con il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, anch'esso da adottare entro il 31 luglio,** in quanto:

- **nel primo caso** si effettua una variazione al bilancio scaturente da una verifica sugli stanziamenti di spesa e di entrata necessaria per attuare la gestione dell'ente,
- **nel secondo caso** si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, in caso di accertamento negativo si provvede ad adottare provvedimenti di riequilibrio.

# Gli equilibri contabili negli enti locali: L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO



## Segue... Tempistiche (art. 175 c. 8 – assestamento generale)

Gli equilibri del bilancio devono essere analizzati non solo con riferimento agli stanziamenti in conto competenza delle entrate e delle spese, ma devono essere analizzati anche **con riferimento alla gestione dei residui e quindi alla possibilità di ottenere un disavanzo di gestione o di amministrazione in sede di chiusura del consuntivo.**

### **Le variazioni che possono essere adottate entro il 31 dicembre sono:**

- a. L'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b. L'istituzione di tipologie di entrata senza vincoli di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c. L'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono state previste;
- d. Quelle necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e. Le variazioni delle dotazioni di cassa di competenza della Giunta;
- f. Le variazioni del fondo pluriennale vincolato e attribuite alla competenza del Responsabile finanziario e dei dirigenti responsabili della spesa;
- g. Le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

# Gli equilibri contabili negli enti locali: L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO



## Segue...Tempistiche (art. 175 c. 8 – assestamento generale)

In particolare, l'art. 163 comma 7 del Tuel prevede la possibilità, nel corso dell'esercizio provvisorio, di effettuare le seguenti variazioni di bilancio:

- a) l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto necessarie per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, sulla base di una relazione documentata del Dirigente competente. A tal fine, dopo aver acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre – consuntivo dell'esercizio precedente.
- b) Le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato

# Gli equilibri contabili negli enti locali: L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO



## L'assestamento generale del bilancio rappresenta un momento importante della gestione finanziaria dell'ente:

consente di realizzare le ultime verifiche di bilancio e di porre in essere le manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente.

## L'assestamento costituisce un bilancio di verifica della gestione, contenente anche una previsione delle entrate e delle spese proiettate al 31 dicembre:

**Entrate:** in sede di assestamento si potrà iscrivere in bilancio una nuova risorsa non prevista in sede di predisposizione del bilancio di previsione se necessario.

Non occorrono variazioni nel caso di maggiori accertamenti rispetto a quelli previsti, (l'ordinamento finanziario e contabile non impone per le entrate alcun limite alla loro contabilizzazione);

**Spese:** la variazione di assestamento è necessaria per far fronte a nuove o maggiori spese, dal momento che il bilancio di previsione è il limite invalicabile di assunzione degli impegni di spesa. Le nuove e/o maggiori spese troveranno copertura finanziaria nell'accertamento di nuove entrate o in una revisione degli interventi di spesa.

(NB: nella pratica quotidiana è alquanto difficile sottrarre risorse ai responsabili)

# Gli equilibri contabili negli enti locali: LE VARIAZIONI DI BILANCIO



## Le competenze degli organi

Le variazioni al bilancio sono di competenza del **Consiglio Comunale**

Le variazioni di bilancio possono essere altresì adottate, nel rispetto di determinate norme anche dalla **Giunta**.

L'organo esecutivo può variare il bilancio di previsione e i suoi allegati soltanto **in via d'urgenza e salvo ratifica**, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare, **nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.**

Una circolare ministeriale (FL 28/1997) stabilisce che il parere sia dato prima della ratifica consiliare.

**L'atto di assestamento riguarda l'impostazione definitiva del bilancio di previsione annuale del quale attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita:**

si inserisce nel processo di controllo e di verifica di stretta **competenza consiliare** che si è svolto nel corso dell'esercizio e che si conclude con l'adozione dell'assestamento finale di bilancio.

# Gli equilibri contabili negli enti locali: LE VARIAZIONI DI BILANCIO



## Le competenze degli organi

L'Art. 175 del D.Lgs. 267/2000 modificato dal D.Lgs. N. 118 del 23/06/2011, stabilisce che le variazioni di bilancio (sia in entrata che in uscita) **possano essere adottate da tre soggetti diversi:**

- **Consiglio Comunale**
- **Giunta Comunale**
- **Responsabile del servizio finanziario o responsabili dei singoli settori;**

### DECORRENZA:

- dal 01.01.2016 per tutti gli enti locali;
- dal 01.01.2015 per gli enti locali che nel 2014 erano in sperimentazione.

# Gli equilibri contabili negli enti locali: LE VARIAZIONI DI BILANCIO



## Le competenze degli organi

### Tipologia di variazioni:

#### Variazioni del bilancio adottate dal Consiglio Comunale

Il D.Lgs. 118/2011, stabilisce che sono di competenza del Consiglio Comunale le seguenti variazioni:

- Variazioni compensative tra capitoli di missioni diverse;
- Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione ma relativi a programmi diversi;

Il D.Lgs. 118/2011 modifica, pertanto, l'art. 175 del Tuel prevedendo che:

- Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa per l'esercizio in corso e per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio (comma 1 art. 175 del Tuel);
- Le variazioni sono di competenza dell'organo consiliare, tranne alcune variazioni che sono di competenza della Giunta e dei responsabili dei servizi (art. 175, comma 2 del Tuel).

# Gli equilibri contabili negli enti locali:

## LE VARIAZIONI DI BILANCIO



### Le competenze degli organi

#### Tipologia di variazioni:

#### Variazioni del bilancio adottate dalla Giunta Comunale

Sono di competenza della Giunta Comunale le seguenti tipologie di variazioni:

- L'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa, rappresentata dai macroaggregati; la Giunta ha quindi il compito di individuare e variare le modalità e gli strumenti operativi con cui dare attuazione alle decisioni del Consiglio Comunale.

	TIPO VARIAZIONE	NOTE
1	Variazioni del Piano Esecutivo di Gestione (art. 175 c. 5 – bis del Tuel)	Sono escluse le variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione di competenza dei responsabili.
2	Variazioni che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione consistenti nella mera reiscrizione e di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate (art. 175 c. 5 – bis lettera a).	Tale competenza, ai sensi dell'art. 187 comma 3 – quinquies del Tuel, è attribuita: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alla Giunta, in caso di esercizio provvisorio;</li> <li>- Ai Dirigenti, se previsto da regolamento di contabilità o, in assenza di norme, al Responsabile finanziario;</li> </ul> Si rammenta che tali variazioni possono essere effettuate solo dopo l'approvazione, da parte della Giunta, del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

# Gli equilibri contabili negli enti locali: LE VARIAZIONI DI BILANCIO

## Le competenze degli organi

### Tipologia di variazioni:

**Variazioni del bilancio adottate dai responsabili della spesa o del responsabile finanziario (in caso di assenza di disciplina nel regolamento di contabilità dell'Ente)**

	TIPO VARIAZIONE	NOTE
1	Variazioni compensative del PEG, tra capitoli di entrata della medesima categoria e tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta (art. 175 c. 5 – quater, lettera a) del Tuel).	Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del Piano Esecutivo di gestione sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti (art. 175 c. 5 quinquies, Tuel).
2	Variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse le variazioni di bilancio attribuite alla competenza della Giunta (art. 175 c. 5 quarter lettera b) del Tuel).	
3	Variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3 – quinquies (art. 175, c. 5 – quarter, lettera c) del Tuel).	Tale competenza è attribuita ai dirigenti o al Responsabile finanziario (art. 175 comma 5 quarter lett. c) del Tuel) anche se l'avanzo è presunto. In questo caso la Giunta deve approvare il prospetto aggiornato dei risultati di amministrazione presunto. Se l'avanzo vincolato presunto è applicato in esercizio provvisorio la variazione di bilancio è di competenza della Giunta.
4	Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente (art. 175 c. 5 quarter lettera d) del Tuel).	
5	Variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (art. 175, c. 5 quarter, lettera e) del Tuel).	

# Il riequilibrio di bilancio negli enti locali: Le variazioni di Bilancio



- **Il parere dell'organo di revisione è necessario anche sulle variazioni di bilancio.**
- In via d'urgenza le variazioni possono essere effettuate **dalla Giunta Comunale salvo ratifica**, a pena di decadenza, da parte del Consiglio nel termine di 60 giorni e comunque entro il 31/12.
- **In sede di variazione sono vietati:**
  - ✓ - i prelevamenti dal Titolo IV e V per finanziare spesa corrente (secondo la regola generale degli equilibri di parte corrente);
  - ✓ - gli spostamenti di capitoli dei servizi in c/terzi in favore di altre parti del bilancio (secondo la regola generale secondo cui i servizi per conto terzi sono soltanto quelli specificatamente elencati nel modello di bilancio approvato con il DPR 194/96);
  - ✓ gli spostamenti tra residui e competenza.

L'Assestamento generale di bilancio è una variazione che viene effettuata a ridosso del termine del 30 novembre con cui gli enti effettuano la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di ridurre al massimo gli scostamenti tra previsioni e risultati della gestione.

# Il riequilibrio di bilancio negli enti locali: Le variazioni di Bilancio



## Variazioni di bilancio: le verifiche obbligatorie

**Almeno in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale (31 luglio), devono essere deliberate:**

- la **verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente** (margine corrente positivo) dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;
- la **verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate derivanti dall'approvazione di nuove aliquote/tariffe**, la cui quota massima del 50% può essere destinata al finanziamento di investimenti negli esercizi successivi a quello in corso (esercizi però compresi nel bilancio di previsione);
- la **verifica della coerenza della riduzione degli impegni delle spese realizzata nell'esercizio in corso**, che può essere destinata al finanziamento di investimenti negli esercizi successivi a quello in corso (esercizi però compresi nel bilancio di previsione);
- la **verifica del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza** per ciascuna delle annualità del bilancio, nonché della gestione di cassa per il primo esercizio del bilancio stesso;

# Il riequilibrio di bilancio negli enti locali: Le variazioni di Bilancio



## SEGUE..... Variazioni di bilancio: le verifiche obbligatorie

- in considerazione delle possibili variazioni del cronoprogramma della realizzazione delle spese di investimento, l'ente dà atto di aver effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici e di aver proceduto al riaccertamento degli impegni e degli accertamenti assunti, in considerazione dell'esigibilità delle spese e delle entrate a finanziamento (paragrafo 5.3.11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- la **verifica dell'andamento delle coperture finanziarie** delle spese di investimento, al fine di accertarne l'effettiva realizzazione.

Ai sensi del paragrafo 5.3.9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, le variazioni di bilancio che determinano **variazioni del margine corrente possono disporre l'aggiornamento del prospetto degli equilibri allegato al bilancio e della sezione della nota integrativa al bilancio che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente.**

# Il riequilibrio di bilancio negli enti locali: Le variazioni di Bilancio



## QUADRO SINOTTICO

NR.	TIPOLOGIA VARIAZIONE	ORGANO COMPETENTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	TERMINE	ADEMPIMENTI	NOTA
1	Variazione bilancio (escluso quelle di cui c. 5-bis e c. 5-quater art. 175 Tuel)	Consiglio Comunale	Art. 175, c. 2 TUEL	30 novembre (Art. 175, c. 3 TUEL)	Variazione Peg Giunta entro 15/12	
2	<u>l'istituzione</u> di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa	Consiglio Comunale		31 dicembre (Art. 175, c. 3 lett. a) TUEL)	Variazione Peg Giunta entro 31/12	
3	<u>l'istituzione</u> di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria	Giunta Comunale	Punto 3.4 del principio 4/2 all. al 118/11	31 dicembre (Art. 175, c. 3 lett. b) TUEL)	Variazione Peg Giunta entro 31/12	CC - punto 8.13 principio - entro il termine esercizio provvisorio
4	Assestamento generale	Consiglio Comunale	Art. 175, c. 8 TUEL	31 luglio (Art. 175, c. 8 TUEL)	Variazione Peg Giunta entro 15/12	
5	Variazioni bilancio adottate in via d' <u>urgenza</u>	Giunta Comunale	Art. 42, c. 4 ed Art. 175, c. 4 TUEL	30-nov	Da ratificare da parte del CC entro 60 gg. e comunque entro 31/12	Entro il 15 dicembre